dissenso in seno all'Assemblea Costituente. E allora mi sono fatto portatore di pace e di unità. Ma se la pace e l'unità non si possono raggiungere, che cosa devo dire?

COPPA. La procedura sbarra il passo a Dio! (*Commenti animati a sinistra*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, prego! Onorevole La Pira, prosegua.

LA PIRA. Francamente, se tutto questo dovesse produrre la scissione nell'Assemblea, io per conto mio non posso dire che questo: che ho compiuto secondo la mia coscienza il gesto che dovevo compiere. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi — Molte congratulazioni*).

Annunzio di nomine di Sottosegretari di Stato.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Ho l'onore di informare l'Assemblea Costituente che il Capo Provvisorio dello Stato, con decreto 22 dicembre 1947, su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole generale Luigi Chatrian dalla carica di Sottosegretario di Stato per la difesa.

Con altro decreto, in pari data, sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per:

la grazia e giustizia: l'onorevole avvocato Vittorio Badini Confalonieri, deputato all'Assemblea Costituente;

il tesoro (Danni di guerra): l'onorevole avvocato Antonio Cifaldi, deputato all'Assemblea Costituente;

la difesa: l'onorevole avvocato Ugo Rodinò, deputato all'Assemblea Costituente;

la pubblica istruzione: l'onorevole avvocato Giuseppe Perrone Capano, deputato all'Assemblea Costituente;

i lavori pubblici: l'onorevole Emilio Canevari, deputato all'Assemblea Costituente;

l'agricoltura e foreste: l'onorevole avvocato Giovanni Cartia, deputato all'Assemblea Costituente;

le poste e telecomunicazioni: l'onorevole dottor Francesco De Vita, deputato all'Assemblea Costituente;

il lavoro e previdenza sociale: l'onorevole Luciano Magrini, deputato all'Assemblea Costituente;

la marina mercantile: l'onorevole avvocato Nicola Salerno, deputato all'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Relazione della Commissione di indagine sulle accuse mosse al deputato Chieffi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come l'Assemblea ricorda, alcuni giorni or sono, su richiesta dell'onorevole Chieffi, a norma dell'articolo 80-*bis* del Regolamento ho proceduto alla nomina di una Commissione incaricata di esaminare il fondamento di talune accuse che gli erano state mosse.

La Commissione ha compiuto il proprio lavoro e l'onorevole Gasparotto, Presidente, ha chiesto di potere riferire all'Assemblea.

Rendo noto che contemporaneamente mi è stato consegnato il testo di una relazione di minoranza e il testo di una dichiarazione personale di uno dei membri della Commissione, che ha espresso il desiderio di poter dichiarare le ragioni per le quali non ha aderito né alle conclusioni di maggioranza né a quelle di minoranza.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Io credo che, data la solennità della seduta alla quale stiamo partecipando, dato anche il breve spazio di tempo che ci è concesso, sia opportuno rinviare la lettura delle relazioni alla ripresa dei lavori in gennaio.

Una voce al centro. V'è di mezzo l'onore di un collega.

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni fa proposta formale in questo senso?

DUGONI. Sì.

SCOCA. Non possiamo rinviare.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparotto ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

GASPAROTTO, *Presidente della Commissione*. La Commissione non può che rimettersi all'Assemblea.

DUGONI Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Credevo di trovare concorde l'Assemblea su questo punto; ma se l'Assemblea non è concorde ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gasparotto.

GASPAROTTO, *Presidente della Commissione*. L'Assemblea Costituente, onorandoci della sua fiducia, ci ha conferito il mandato di giudicare, a norma dell'articolo 80-*bis* del Regolamento, sul fondamento delle accuse mosse, nella seduta del 13 dicembre 1947,

dai deputati Cianca e Lussu al deputato Chieffi.

La Commissione, innanzi tutto, ha sentito gli onorevoli Cianca e Lussu. Il primo ha dichiarato che l'accusa di « collaboratore dei tedeschi », lanciata contro l'onorevole Chieffi, « traeva origine dalle notizie riferite dal settimanale *Il Solco* (organo del Partito sardo di azione) e, più particolarmente, dal giudizio espresso dal procuratore generale e dal giudice istruttore nel processo contro Del Fante, nonché da voci riferitegli da qualche deputato sardo ». L'onorevole Lussu ha dichiarato che l'accusa di « fornitore di donne ai tedeschi », da lui lanciata contro l'onorevole Chieffi, « si rilevava da una istruttoria provocata dallo stesso onorevole Chieffi contro persone che questi riteneva potessero nuocergli », istruttoria della quale aveva data notizia il settimanale *Il Solco*. Aggiungeva che, al momento in cui aveva lanciato l'accusa, era a conoscenza della querela sporta dall'onorevole Chieffi contro detto giornale.

La Commissione, pur non avendo i due accusatori presentato documenti autentici a fondamento delle accuse, ha creduto di richiamare, a mezzo del Ministro di grazia e giustizia, gli atti di due precedenti processi penali e di poter portare su di essi la sua indagine, nonché di raccogliere, anche direttamente, altri elementi di valutazione a mezzo di testimoni.

Di tali due procedimenti uno è a carico di tal Del Fante per il delitto di collaborazione con il tedesco invasore, e si è concluso con sentenza istruttoria di proscioglimento « perché il fatto non sussiste »; il secondo è a carico dell'onorevole Chieffi e di altri per lo stesso delitto di collaborazione e si è concluso, nei riguardi dell'onorevole Chieffi, su conforme richiesta del procuratore generale, « per non aver commesso il fatto », con sentenza istruttoria di proscioglimento, contenente valutazioni apologetiche per l'attività partigiana da lui svolta.

L'esame di tutti gli atti processuali ha confermato la inesistenza del fatto della collaborazione da parte dell'onorevole Chieffi.

Senza ripetere le considerazioni del giudice penale, svolte sulla base di prove acquisite con ampio esercizio dei poteri di indagine, l'esame obiettivo degli atti del processo e degli elementi accertati direttamente ha portato la Commissione a ritenere per fermi i seguenti punti:

1°) La permanenza dell'onorevole Chieffi, per altro saltuaria, durante il periodo dell'occupazione nazista di Roma, nel suo impiego amministrativo presso la Società Stacchini, requisita e controllata militarmente dai tedeschi, fu consentita — come ha testualmente dichiarato avanti alla Commissione uno dei membri del Comitato esecutivo antifascista e come sorge, con ampio conforto di prove, dagli atti del processo penale — dal Comitato supremo militare della resistenza in Roma. Nell'esercizio della sua attività nell'interno della Società Stacchini, l'onorevole Chieffi agì di concerto con i due eroici generali dell'aeronautica Lordi e Martelli, dirigenti tecnici della medesima società, tratti in arresto nel gennaio 1944 dalle SS. tedesche per la loro opera di sabotaggio e, quindi, trucidati alle Fosse Ardeatine; egli consegnò alle forze partigiane quantitativi di esplosivi e ragguardevoli somme di denaro, derivanti gli uni e le altre dalla ditta Stacchini, e comunicò al Comando alleato piani dello stabilimento stesso. L'onorevole Chieffi fu materialmente estraneo ad ogni rapporto di collaborazione, risultando, tra l'altro, che sinanco alcuni ordini di servizio intimanti agli operai l'osservanza dell'obbligo di lavoro furono firmati dallo Stacchini e non da lui, ed egli si prestò a recarsi a Milano per conto della ditta Stacchini, in unione al maresciallo tedesco addetto al controllo della medesima e alla interprete, per riscuotere una somma spettante alla Società, allo scopo di poter effettuare un viaggio, altrimenti assai difficoltoso, che gli era necessario per poter assolvere a Parma, sede del Tribunale speciale, una missione di salvataggio, che fu coronata da successo, missione affidatagli da autorevoli membri del Fronte della resistenza, in favore dei patrioti onorevole Angelucci e dottor Intersimone.

2°) Nell'attività dell'onorevole Chieffi non può riscontrarsi l'ipotesi maliziosa del cosiddetto « doppio gioco » — secondo l'accusa fatta innanzi alla Commissione dall'onorevole Lussu — poiché questo si è verificato quando l'attività è stata diretta indifferentemente al raggiungimento della vittoria nazista e al trionfo partigiano con simulazioni e dissimulazioni e senza che l'agente si sia decisamente impegnato, con rischio suo e dei suoi, in una delle due cause; laddove l'onorevole Chieffi ha esposto — come sorge da univoche e numerose testimonianze di varia fonte politica e militare — se stesso e i suoi familiari a pericoli concreti di rappresaglia nazista, dalla quale si salvò non senza difficoltà, e che lo costrinsero più volte alla macchia.

3°) All'unanimità è rimasta esclusa l'accusa mossa dall'onorevole Lussu di aver fornito donne ai tedeschi.

Tutto ciò considerato, la Commissione, a maggioranza di sette membri, e nell'assenza giustificata di due: Della Seta e Cacciatore; dissidenti, gli onorevoli Foa e Reale Eugenio, ha concluso che le accuse di collaboratore dei tedeschi e di fornitore di donne agli stessi, lanciate, durante il tumulto della discussione, contro l'onorevole Chieffi rispettivamente dagli onorevoli Cianca e Lussu, sono senza fondamento sotto ogni profilo. Esse sono state mosse dagli onorevoli Cianca e Lussu sulla traccia di una pubblicazione del settimanale *Il Solco* riportante, non sempre con assoluta fedeltà al testo, apprezzamenti non favorevoli all'onorevole Chieffi contenuti nella requisitoria e nella sentenza istruttoria del procedimento a carico del Del Fante, apprezzamenti smentiti in pieno dalla successiva requisitoria e dalla sentenza nel procedimento a carico dell'onorevole Chieffi, nonché dalle indagini compiute dalla Commissione.

BERTINI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI. Onorevoli colleghi, bisogna essere rigidamente osservanti del Regolamento quando in specie si tratta di questioni che implicano la dignità personale dei colleghi. Quindi, ho l'obbligo, anche per quella esperienza parlamentare che ho acquistato nell'assistere a discussioni di questo tipo, di far rilevare, a chi volesse prenderne l'iniziativa, che discussioni di carattere individualistico sono contrarie alla prassi parlamentare.

Anzitutto, poniamo i termini della questione, distinguendo fra quella che fu la discussione fatta all'Assemblea in seguito alla relazione della Commissione degli Undici e quella che, suppongo, si vorrebbe fare oggi sulla relazione dell'onorevole Gasparotto a proposito del caso dell'onorevole Chieffi.

Rilevo – e lo ha già detto l'onorevole Presidente esattamente, allorché ha introdotto la discussione su questo argomento – che la relazione dell'onorevole Gasparotto si basa sull'applicazione dell'articolo 80-*bis* del Regolamento della Camera. Da quest'articolo, si deduce che l'Assemblea – ed è detto esplicitamente – ha una sola facoltà, quella di prendere atto o non prendere atto delle conclusioni della Commissione. E perché? Non tanto, perché vi sia di mezzo una questione di delicatezza personale, sulla quale delle discussioni potrebbero essere avventate o odiose, ma per un'altra ragione di più alto conto: quella che attiene al contenuto giuridico e alla competenza della Commissione nominata a termini dell'articolo stesso.

Voi osserverete esattamente – e non v'è altra interpretazione che possa farsi – come l'articolo 80-*bis* equipari il mandato, che si affida a questa Commissione nominata dall'Assemblea nel caso specifico, ad un vero e proprio giurì. Il che vuol dire che il giurì di per sé ha due caratteri: il carattere della collegialità ed il carattere di riservatezza che si impone a tutti, nel senso che non si possa evadere da quelli, che sono gli stretti confini della natura e della portata di un giurì di onore.

Ora, o signori, se v'è una collegialità, vi deve essere anche una decisione, la quale, presa all'unanimità o a maggioranza, porta con sé la qualità di giudici in coloro che deliberano sull'oggetto deferito alla Commissione.

Sarebbe strano che dei giudici, dopo aver preso parte ad un giudizio collegiale, successivamente durante una discussione qualsiasi, magari in un giudizio di appello o davanti allo stesso tribunale, mentre il presidente dà conto della sentenza, venissero su a dire: noi vogliamo far sapere come abbiamo votato o vogliamo far sapere che dissentiamo per queste ragioni dalla decisione collegiale.

Sarebbe una mostruosità giuridica e sarebbe poi, dico di più, una mostruosità morale. (*Vivi applausi al centro ed a destra*).

Vi è un precedente, che è l'ultimo e notevolmente dibattuto nella legislatura 25ª; a quel dibattito ebbi, per i miei anni, opportunità di assistere. Si trattava dell'inchiesta sul caso dell'onorevole Vacirca. Anche in quel caso fu fatto appello all'articolo 80-*bis* del Regolamento e si ebbe una relazione di un magistrato, di un magistrato altissimo, l'onorevole Marracino. Sorse allora la stessa questione davanti alla Camera, letta la relazione dall'onorevole Marracino, come, mi pare, si vorrebbe fare ora da parte di coloro che hanno chiesto di parlare. E la Camera allora affermò nettamente, per bocca del Presidente della Commissione, onorevole Tedesco, che la Camera stessa aveva una sola facoltà, quella di prendere o non prendere atto delle conclusioni della Commissione. Il resto viene abbandonato al segreto della collegialità.

Perché, in sostanza, o signori, si avrebbe un ripercuotersi di diversivi, i quali non sono da ammettersi in una questione come questa, la quale è stata esaminata con tutta serenità da una Commissione presieduta da un uomo come l'onorevole Gasparotto; e si darebbe a

credere che si voglia fare un dibattito su una questione nella quale soltanto ci affidano e il concetto di competenza, riconsciuto alla Commissione, e, in secondo luogo, la natura tutta riservata e collegiale del deliberato preso. Il discutere, o signori, sarebbe un'onta che noi faremmo al galantomismo dei componenti della Commissione e alla solidarietà ed al rispetto che dobbiamo avere verso di loro. (*Vivi applausi al centro e a destra*). Mi oppongo pertanto a qualsiasi proposta che esca dai termini della mozione d'ordine da me richiamata.

FOA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

FOA. Sulla mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Sta bene. Faccio però presente che per il richiamo al Regolamento (così interpreto le dichiarazioni dell'onorevole Bertini) possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore. Vorrei che l'onorevole Bertini precisasse, per la chiarezza. Egli ha parlato di discussione. Vorrei che egli precisasse se intende come discussione la lettura di una relazione di minoranza. Infatti, onorevole Bertini, nel precedente da lei invocato – e che è perfettamente corrispondente alla realtà – la Camera si trovò di fronte a una relazione di unanimità della Commissione; da parte di deputati che non facevano parte della Commissione si richiese la possibilità di discutere, ed è su questa richiesta che la Camera deliberò in senso negativo.

Il problema, ora, si presenta in modo diverso, perché la Commissione non è stata unanime e sono state presentate due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza. Prego pertanto l'onorevole Bertini di voler precisare i termini della sua pregiudiziale.

BERTINI. La mia pregiudiziale è nel senso che, trattandosi di un giudizio – secondo la funzione della Commissione nominata dall'onorevole Presidente – collegiale, per il significato, da interpretarsi restrittivamente, dell'articolo 80-*bis*, sulla relazione della Commissione non può offrirsi alla Camera altra soluzione che questa: prendere atto o meno delle conclusioni della Commissione.

CALAMANDREI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A favore o contro la tesi dell'onorevole Bertini?

CALAMANDREI. Contro.

PRESIDENTE. Occorre che si metta d'accordo con l'onorevole Foa.

FOA. Rinunzio a parlare, a favore dell'onorevole Calamandrei.

PRESIDENTE. L'onorevole Calamandrei ha facoltà di parlare.

CALAMANDREI. Onorevoli colleghi, sono d'accordo con l'onorevole Bertini nel ritenere che, di fronte al risultato di una Commissione d'inchiesta comunicato alla Camera, la Camera non possa far altro che prenderne atto o non prenderne atto. Ma, qui, se ho ben capito, la questione è un'altra.

Si tratta di vedere se, prima di decidere se prender atto o meno delle conclusioni della Commissione, l'Assemblea abbia non solo il diritto, ma il dovere di essere informata pienamente delle resultanze delle indagini affidate alla Commissione, di conoscere cioè non soltanto la opinione della maggioranza della Commissione, ma anche le opinioni della minoranza, consacrate in un'apposita e separata relazione.

Ritengo che questo diritto e dovere dell'Assemblea, di essere informata appieno, non sia affatto in contrasto con la lettera e con lo spirito dell'articolo 80-*bis*. Evidentemente, se i deputati hanno il potere di non prender atto dei risultati della relazione della Commissione, hanno anche il diritto e il dovere di conoscere le ragioni che possono spingerli a non prenderne atto. (*Commenti al centro*).

Ma mi pare che la questione abbia, oltre che un aspetto giuridico, anche un aspetto politico e, direi...

BETTIOL. Non ha un aspetto politico!

CALAMANDREI. ...un aspetto morale. Come è possibile che di fronte ad accuse gravi, come quelle che sono state lanciate contro un nostro collega, noi possiamo in coscienza prendere una decisione e dare un voto pro o contro questo collega, pro o contro i colleghi che lo hanno accusato, quando si sappia che esistono notizie e considerazioni tenute segrete, che l'Assemblea non conosce, e che hanno persuaso ad andare in opinione diversa da quella della maggioranza colleghi egualmente rispettabili, egualmente insospettabili come imparziali inquirenti, quali sono i colleghi della Commissione rimasti in minoranza?

Il collega Bertini ha detto che è inconcepibile che la risposta di un collegio giudiziario possa lasciare apparire in pubblico l'opinione della minoranza. Devo ricordare all'onorevole Bertini che le varie legislazioni processuali svizzere, tanto penali quanto civili, consentono che nei collegi giudiziari, quando vi sono componenti che dissentono dal parere della maggioranza, questi facciano un voto di minoranza che viene pubblicato insieme con la sentenza. Anche nella procedura giudiziaria l'idea che l'opinione dei dissenzienti sia manifestata pubblicamente non è un'assurdità.

BERTINI. La incaricheremo di fare un nuovo Codice di procedura civile, come quello che ha già fatto. Ella ha contribuito a fare quel bel Codice di procedura civile che abbiamo oggi!

CALAMANDREI. Onorevole Bertini, parlo dei codici svizzeri, e non credo che ella possa ritenermi responsabile della legislazione svizzera. Stia bene attento a quel che dico.

BERTINI. Parlo di quello italiano e non di quello svizzero.

CALAMANDREI. Qui noi non ci troviamo... (*Interruzione del deputato Bertini*).

Onorevole Bertini, vedo che lei continua a parlare di me e mi addita ai suoi compagni. Se ha qualche cosa da dirmi quando si esce me lo dica ed io le risponderò; ma eviti di introdurre qui argomenti che non hanno senso! (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Calamandrei.

CALAMANDREI. Stavo dicendo che anche se non ci fossero nelle legislazioni esempi di voti di minoranza ai quali si dà pubblicità anche nei giudizi ordinari, qui bisogna ricordarci che non ci troviamo di fronte al responso di un organo giudicante. La relazione della Commissione è soltanto la relazione di un organo istruttorio; sui dati istruttori che la Commissione ci fornisce è l'Assemblea che deve deliberare e decidere. L'efficacia deliberante, giuridica e politica, siamo noi che dobbiamo conferirla a questi materiali istruttorî che ci vengono forniti. Ed allora, se ci vengono forniti materiali istruttorî, è giusto, è opportuno, è necessario che noi conosciamo, per la nostra coscienza e nell'interesse stesso dell'inquisito, il parere della minoranza, cioè una parte di quei dati istruttorî sui quali noi dobbiamo avere un'opinione completa. È lo stesso inquisito che non può desiderare che noi decidiamo conoscendo soltanto una parte della verità. (*Commenti al centro*).

CIFALDI. Chiedo di parlare, in favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI. Onorevoli colleghi, credo che non possiamo non tener conto della natura del giudizio sul caso Chieffi, che è il giudizio di una Commissione d'inchiesta adottato con una decisione collegiale. Ed io ritengo che, trattandosi di una decisione collegiale, non è possibile poter guardare in che modo si è giunti alla decisione finale, cioè non è possibile voler chiedere di nuovo la ricostruzione dei vari apprezzamenti e delle varie valutazioni per arrivare a questo *unicum* che rappresenta la decisione collegiale.

La decisione emessa dalla Commissione di inchiesta non ha potuto non tener conto delle ragioni che i colleghi con opinione diversa da quella della maggioranza espressero appunto in sede di Commissione; e vorrei dire all'onorevole ed illustre maestro Calamandrei che di queste ragioni è stato tenuto conto indubbiamente nella motivazione della decisione. Come egli sa, da maestro, tutte le sentenze, quando vengono espresse nella loro parte motivata, contengono argomenti a favore della tesi prevalente accolta dal collegio nella sua decisione finale, e contengono anche le ragioni in contrario ma che sono contradette, vittoriosamente contradette, dalla decisione terminale. Sicché l'Assemblea conosce non solo le ragioni che hanno indotto la Commissione a giungere alla conclusione favorevole all'onorevole Chieffi ma anche quelle che sono state affacciate in contrario. Così noi abbiamo potuto apprendere, ad esempio, da quanto l'onorevole Gasparotto ci ha detto in merito, il viaggio fatto dall'onorevole Chieffi, mi pare, a Parma, in compagnia di un maresciallo delle «S. S.», ciò che poteva farlo figurare come un collaborazionista (*Interruzioni all'estrema sinistra*), mentre è poi risultato che l'onorevole Chieffi si valse di quella compagnia per poter giungere a Parma ed espletarvi un incarico per la lotta clandestina.

Essendo pertanto la decisione a carattere collegiale, non è consentito ai componenti del collegio i quali abbiano dissentito dalle conclusioni della maggioranza di voler ripetere il dibattito in quest'Aula. Della decisione collegiale l'Assemblea deve prendere atto, senza che sia possibile per essa riprendere la discussione di merito.

PRESIDENTE. Sul richiamo al Regolamento dell'onorevole Bertini, il quale sostiene che, per l'articolo 80-*bis*, udita la relazione di maggioranza letta dall'onorevole Gasparotto, l'Assemblea non possa che limitarsi a prenderne atto senza udire ulteriori interventi, sia di altri commissari come di estranei alla Commissione, hanno parlato, a tenore dell'articolo 85 del Regolamento, un deputato a favore e uno contro.

Devo ora porre in votazione il richiamo al Regolamento.

LUSSU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto (*Proteste al centro - Commenti prolungati*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio! Ad ogni proposta vi sono sempre almeno cento deputati che ritengono, vociando, di esprimere il loro avviso. Quale

libertà ed autorità lasciano in tal modo alla Presidenza?

Onorevole Lussu, in questa sede non sono ammesse dichiarazioni di voto, perché il Regolamento fissa con precisione il numero di coloro che possono parlare e la dichiarazione di voto è un intervento.

LUSSU. È un'altra cosa!

PRESIDENTE. È la stessa, precisa cosa.

Una voce al centro. E poi, l'onorevole Lussu non può votare! (*Commenti*).

LUSSU. Onorevole Presidente! Abbiamo sempre parlato per dichiarazioni di voto! La prego di leggermi il testo del Regolamento che dice questo. (*Commenti al centro*). Durante tutte le sedute abbiamo sempre parlato per dichiarazioni di voto.

ALDISIO. È una questione di sensibilità morale, onorevole Lussu. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Aldisio, la prego!

Onorevole Lussu, l'articolo 88 dice:

« Chiusa la discussione generale, ai Ministri è data facoltà di parlare per semplici dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto ».

Noi, salvo errore, non ci siamo trovati a fare una discussione generale: ci siamo trovati di fronte a un richiamo al Regolamento, per il quale il Regolamento stesso fissa con precisione all'articolo 85 che possono parlare un deputato a favore e uno contro.

Non si tratta di una discussione generale. E si stabilisce anche, per la maggior precisione, che la votazione avvenga per alzata e seduta.

Tutto è previsto e regolato. E pertanto procediamo a norma dell'articolo 85.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa? Vuole fare anche lei un richiamo al Regolamento?

LUSSU. Sì

PRESIDENTE. Parli, onorevole Lussu!

LUSSU. L'articolo 85 del Regolamento parla esclusivamente del diritto a parlare prima della votazione. Per togliere a un deputato il diritto di specificare le ragioni del proprio voto è necessaria una esplicita norma di Regolamento: e una siffatta norma non v'è; il Regolamento dice che possono prendere la parola due deputati per discutere a fondo; ma non vieta le semplici dichiarazioni di voto. Mai si è impedito a un deputato di esprimere succintamente il suo voto. Non c'è nessun Regolamento nè qui, nè al Senato, nè in Inghilterra, nè in Francia che stabilisca questo! (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, il Regolamento specifica quando è ammesso il diritto di fare la dichiarazione di voto: dopo di che non è evidentemente più necessario dire quando questo diritto non sussiste, perché è chiaro che, in tutti i casi in cui non è ammessa, la dichiarazione di voto è impedita. E poiché il Regolamento parla di dichiarazione di voto dopo una discussione generale, è evidente che in tutti gli altri casi non è ammessa.

Poiché comunque, onorevole Lussu, lei ha fatto appello al Regolamento, l'appello al Regolamento le dà diritto che la questione sia risolta dall'Assemblea, per alzata e seduta.

Devo porre pertanto in votazione il richiamo al Regolamento fatto dall'onorevole Lussu: se prima della votazione sul precedente richiamo al Regolamento, quello dell'onorevole Bertini, si possono fare dichiarazioni di voto.

LUSSU. Signor Presidente, ella sottopone il mio diritto all'arbitrio di una maggioranza politica! Non può farlo! (*Rumori al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Il diritto di tutti, onorevole Lussu, non soltanto il suo; e in un'Assemblea, in ultima istanza, è sempre la maggioranza che decide.

LUSSU. Signor Presidente, preferisco rimettermi a lei, piuttosto che sottostare alla maggioranza.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lussu: la prego allora di accettare per buona l'interpretazione che io le ho data ora del Regolamento, non permettendole di fare la sua dichiarazione di voto. Ciò potrà essere spiacevole per lei; un'altra volta – i nostri lavori riprenderanno a gennaio – potrà essere spiacevole per qualcun altro.

Devo pertanto porre in votazione il richiamo al Regolamento dell'onorevole Bertini.

GASPAROTTO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *Presidente della Commissione*. I componenti la Commissione si astengono dal voto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione il richiamo al Regolamento dell'onorevole Bertini.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Do atto all'onorevole Gasparotto della presentazione all'Assemblea della relazione della Commissione nominata a norma dell'articolo 80-*bis* del Regolamento per indagare sulla validità delle accuse mosse contro l'onorevole Chieffi. (*Applausi al centro — Commenti a sinistra*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MATTEI TERESA, *Segretaria*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se sono stati identificati e denunciati gli autori degli atti di violenza perpetrati a Canicattì (Agrigento), a Gela e a Mazzarino (Caltanissetta).

« A Canicattì una colonna di scioperanti avrebbe assaltato un caffè il cui proprietario non intendeva soggiacere all'imposizione di scioperare, ferendo un tenente dei carabinieri, tre militi ed alcuni cittadini.

« A Gela sarebbero state fatte esplodere alcune bombe a mano.

« A Mazzarino gruppi di attivisti avrebbero ostruito con grossi massi la strada per interrompere le comunicazioni tra il capoluogo e il paese, avrebbero reso inservibile un autocarro sul quale viaggiavano dei carabinieri; avrebbero ferito un maresciallo dei carabinieri, un milite, un agente di pubblica sicurezza e cinque civili; avrebbero assaltato il circolo dei civili occupandolo; avrebbero saccheggiato la sede dell'Uomo Qualunque; avrebbero lanciato alcune bombe a mano.

« Si chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Governo per mettere fine a questo regime di provocazione e di attentato alla libertà e alla incolumità dei cittadini che le forze del disordine tentano di instaurare in Sicilia.

« CASTIGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per considerare se di fronte al dilagare nella stampa di accuse e diffamazioni a danno dei cittadini, che si risolvono in processi che vengono definiti con la condanna degli imputati a pene inadeguate all'entità del reato, non credano opportuno di promuovere la modifica dell'articolo 595 del Codice penale, ritornando alle sane tradizioni del Codice del 1889; e ciò nell'interesse stesso della stampa, che si manterrà tanto più libera quanto consapevole della propria responsabilità.

« COCCIA, MENTASTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se — in relazione agli affidamenti dati in risposta a una recente interrogazione in proposito presentata dall'onorevole Canevari — siano state superate le difficoltà opposte da alcuni Ministeri per la emanazione dei provvedimenti atti a consentire alle cooperative, agli Enti mutualistici, agli Enti locali, alle organizzazioni, ecc., la possibilità di ricuperare i beni di cui furono spogliati dal regime fascista. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« SEGALA, PERSICO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intenda promuovere un provvedimento legislativo, in virtù del quale coloro, che essendo stati dichiarati maturi in un concorso a professore universitario di ruolo entro l'anno 1940 — furono richiamati o trattenuti alle armi e rimasero in qualità di militari in zona di operazioni od in prigionia di guerra o in deportazione per un periodo di tempo, anche non consecutivo, non inferiore nel complesso a quattro anni, possano essere nominati professori ordinari di Università in soprannumero, quando le Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari della materia ne facciano formale proposta ad unanimità e la proposta sia approvata dal Consiglio Superiore dell'istruzione. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« BETTIOL, COLITTO, FIRRAO, DI FAUSTO, CONDORELLI, CRISPO, FUSCO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 15,15.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI